

Rep.n. 64970

COMUNE DI FIRENZE

**CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'
- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

CONTRATTO DI APPALTO

Appalto per l'affidamento dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso la struttura denominata "Foresterie Sociali "Il Fuligno" " sita in Firenze Via Faenza, 44/A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) questo giorno 7 (sette) del mese di gennaio, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. Alessandro LICITRA nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Servizio Sociale Professionale, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso

Comune;

2) il Signor Moreno SEPIACCI, nato a Pistoia il 25 dicembre 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (d'ora in poi denominato "CO&SO") con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 04876970486, conforme risulta da visura della CCIAA del 22 ottobre 2018.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2017/DD/06537 del 19/10/2017, rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2017/DD/09013 del 07/12/2017 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso la struttura denominata "Foresterie Sociali "Il Fuligno"" sita in Firenze Via Faenza, 44/A da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 7300395C86);

- nell'ambito dell'Asse 3 del PON METRO, "Servizi per l'inclusione sociale" sono stati individuati gli interventi da realizzare fino al 2023 che riguardano, tra gli altri, il progetto "SAT – Servizi socio-abitativi temporanei di se-

conda soglia a bassa intensità assistenziale”;

- con verbale del 13 marzo 2018, per l'appalto in oggetto veniva formulata la proposta di aggiudicazione a favore di CO&SO che offriva un ribasso del 10,10% (dieci virgola dieci per cento) sul prezzo di Euro 1.050.000,00 (unmilionequinquantamila) posto a base di gara, oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2018/DD/03320 del 17/05/2018, l'appalto in oggetto, veniva aggiudicato a CO&SO per l'importo di Euro 943.950,00 (novecentoquarantatremilano-vecentocinquanta) oltre IVA, fatto salvo l'esito positivo dei controlli e veniva altresì assunto l'impegno definitivo di spesa;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2018/DD/3781 del 24/05/2018, si autorizzava, in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto, l'avvio del servizio in oggetto, a far data dal giorno 1° giugno 2018 (triennio giugno 2018 - maggio 2021);

- che per CO&SO, l'esecutrice del presente contratto è IL CENACOLO Società Cooperativa Sociale C.F. 04272890486;

- che con nota prot. n. 312403 del giorno 4 ottobre 2018 è stato comunicato dalla Direzione Servizi Sociali che sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti;

- che con la medesima nota è stato altresì comunicato l'esito negativo delle richieste di informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti dell'aggiudicatario "CO&SO";

- con nota prot. PR_FIUTG_Ingresso_0146849_20181122 sono state richieste le informazioni prefettizie nei riguardi dell'Impresa esecutrice IL

CENACOLO;

- essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni antimafia, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- che l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sociale Professionale, della Direzione Servizi Sociali, Dottor Alessandro Licitra, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a CO&SO in persona del Signor Moreno SEPIACCI, nei nomi, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l'appalto dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso la struttura denominata "Foresterie Sociali "Il Fuligno"" sita in Firenze Via Faenza, 44/A alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto,
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Servizi Sociali,
- nonchè al capitolato speciale d'appalto che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'affidatario è comunque tenuto a collaborare all'elaborazione del DUVRI qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenuti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

Il Signor Moreno SEPIACCI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 943.950,00 (novecentoquarantatremilanovecentocinquanta) oltre IVA.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente contratto ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1 giugno 2018, ed è ripetibile nei tre anni successivi alla stipulazione del presente contratto iniziale, dietro accordo tra le parti ai sensi de-

gli artt. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

La proroga, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, è subordinata all'adozione da parte del Comune di apposito provvedimento dirigenziale che la approva e ne prevede il relativo finanziamento a valere sul bilancio del Comune.

La durata del presente contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 96.282,90 (novantaseimiladuecentottantadue e novanta) viene ridotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016, essendo CO&SO in possesso delle certificazioni richieste.

Detto deposito viene costituito per l'importo di € 38.135,58 (trentottomilacentotrentacinque virgola cinquantotto centesimi) mediante polizza fidejussoria n. 1/2233/96/164733973 emessa in data 8 novembre 2018 da UnipolSai Agenzia Grandi Clienti e Broker n. 128

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, CO&SO si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, CO&SO e la consorziata esecutrice IL CENACOLO, con nota prot. 351988 del 04/10/2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, hanno provveduto a comunicare al

Comune di Firenze gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse

pubbliche:

per CO&SO:

- Banca Prossima, IBAN IT57B0335901600100000003771 ed ha individuato nel Signor Moreno SEPIACCI, C.F. SPCMRN63T25G713N, la persona delegata ad operare su di esso;

per Il CENACOLO:

- Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 240 Firenze - Codice IBAN IT41Q0558402800000000060220;

- Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 240 Firenze - Codice IBAN IT18R0558402800000000060221;

- Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 240 Firenze - Codice IBAN IT05C0558402800000000060636;

- Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 240 Firenze - Codice IBAN IT79D0558402800000000060637;

- Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 240 Firenze - Codice IBAN IT87Z0558402800000000001549;

- Banca Popolare Etica - Filiale di Firenze - Codice IBAN IT48G0501802800000011392925;

- Banca Popolare Etica - Filiale di Firenze - Codice IBAN IT74R0501802800000011392958;

- Unicredit - Filiale di Firenze Vecchietti - Codice IBAN IT76F0200802837000103741694;

- Unicredit - Filiale di Firenze Vecchietti - Codice IBAN IT06O0200802854000104375677;

	- Banca Prossima - Filiale di Milano - Codice IBAN	
	IT28M0335901600100000063867;	
	individuando nei signori: Angela NENCINI C.F. NNCNGL69C62D612L e	
	Massimo GIUSSANI SARCONI, C.F. GSSMSM76S17F205B le persone	
	delegate ad operare su di essi:	
	- Bancoposta - Filiale di Firenze - Codice IBAN	
	IT92Z0760102800001000856367, individuando la sig.ra ANGELA NENCI-	
	NI C.F. NNCNGL69C62D612L la persona delegata ad operare su di esso;	
	- Banca Prossima - Filiale di Milano - Codice IBAN	
	IT77Z0335901600100000133082;	
	individuando nei Signori Angela NENCINI C.F. NNCNGL69C62D612L;	
	Massimo GIUSSANI SARCONI, C.F. GSSMSM76S17F205B; Lorenzo	
	FRATINI C.F. FRTLNZ74B24G713H, Alessio PETROCCHI C.F.	
	PTRLSS76S26D612R, Maria MACCHIA C.F. MCCMRA76M46A182O,	
	Andrea RICOTTI C.F. RCTNDR75B05G999X, Davide DELLE CAVE C.F.	
	DLLDVD71P24A509A, Giuseppe ANNUNZIATA C.F.	
	NNNGPP81E17E202I, Oreste SAVIGNANO C.F. SVGRST78H25E951B,	
	Giada CIAMPI C.F. CMPGDI74T63B036F, Valentina NICCOLI C.F.	
	NCCVNT85E53D575M, Melissa MARCHI, C.F. MRCMSS80E52D612O e	
	Dalila DE PASQUALE, C.F. DPSDLL85T59G999R le persone delegate	
	ad operare su di esso.	
	Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino transazioni, in conseguenza	
	del presente contratto, senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati,	
	esso si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.	
	136/2010.	

ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

CO&SO dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

Il responsabile del trattamento dati del presente contratto è Angela NENCINI C.F. NNCNGL69C62D612L.

Responsabile per la protezione dei Dati è il sig. Daniele LUCHI, C.F.LCHDNL75D19G653L.

Il Comune di Firenze nomina formalmente la signora Angela NENCINI quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

CO&SO si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

CO&SO è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) CO&SO dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) CO&SO dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che

	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la re-	
	voca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Fi-	
	renze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 set-	
	tembre 2011, n. 159.	
	Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle in-	
	formazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del	
	15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato	
	o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento e-	
	seguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo	
	delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2,	
	del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.	
	3) CO&SO dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva e-	
	spressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto	
	ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso	
	di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di colloca-	
	mento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del	
	responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattua-	
	le.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavo-	
	ro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrittu-	

re o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) CO&SO impresa appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e

